



COMUNE DI TRE VILLE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DA DESTINARE ALLA PRIMA INFANZIA

ART. 1

FINALITÀ E NATURA DELL'INTERVENTO

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della politica dell'Amministrazione Comunale di Tre Ville che riconosce la famiglia quale soggetto centrale nella cura e nel soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, i requisiti, le modalità di accesso, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione dei buoni spesa destinati agli aventi diritto.
2. In particolare, l'Amministrazione comunale intende riconoscere due momenti rilevanti della vita sociale degli individui:
 - la nascita o l'adozione di un minore, che rappresenta l'ingresso nella comunità;
 - l'iscrizione alla scuola primaria, che segna l'inizio del percorso formativo e intellettuale del bambino.
3. Per tali eventi il Comune assegna ai genitori un buono spesa, denominato:
 - "Buono prima infanzia", in occasione della nascita o dell'adozione di un minore;
 - "Buono scuola", in occasione dell'iscrizione al primo anno della scuola primaria.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda per l'accesso al buono:
 - nel caso di genitori coniugati o conviventi di fatto, indifferentemente uno dei due genitori;
 - nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive stabilmente;
 - nel caso di presenza di un unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest'ultimo.
2. Le condizioni di cui al comma precedente devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
3. Nei casi di cui al comma 1, il genitore che non ha presentato la domanda non può presentare analogha richiesta per il medesimo figlio e per lo stesso evento.

ART. 3

REQUISITI

1. Il buono è concesso al genitore richiedente nei seguenti casi:
 - nascita o adozione di un minore;
 - iscrizione del minore al primo anno della scuola primaria.
2. Al momento della presentazione della domanda, sia il genitore richiedente sia il figlio per il quale si richiede il beneficio devono risultare residenti nel Comune di Tre Ville.

ART. 4

ENTITÀ E NATURA DEI BUONI SPESA

1. L'importo del buono è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente.
2. Il buono spesa non è convertibile in denaro contante.
3. I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto delle seguenti categorie di prodotti:

- Articoli per la prima infanzia: a titolo esemplificativo, prodotti per l'igiene del bambino, pannolini, latte in polvere, omogeneizzati e alimenti specifici per lo svezzamento.
- Materiale scolastico: a titolo esemplificativo, cancelleria (quaderni, penne, matite) e altri sussidi didattici necessari alla frequenza scolastica.

ART. 5

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il procedimento per la concessione del buono spesa è gestito dal Servizio competente del Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. I buoni spesa vengono rilasciati dal dipendente appositamente incaricato e consegnati al genitore richiedente, previa sottoscrizione per ricevuta.

ART. 6

ACCORDI CON ESERCIZI COMMERCIALI

1. La Giunta Comunale provvede annualmente a:
 - individuare uno o più punti vendita, interni o esterni al territorio comunale, idonei alla fornitura di articoli per la prima infanzia e materiale scolastico;
 - stipulare appositi contratti che disciplinino le modalità di utilizzo e rendicontazione dei buoni;
 - definire eventuali aspetti operativi relativi alla gestione dei buoni spesa.

ART. 7

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le richieste devono essere compilate sui moduli predisposti dal Comune, disponibili presso gli uffici e sul sito istituzionale.
2. Le domande, sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità valido, possono essere presentate: a mano, tramite servizio postale, e-mail ordinaria o PEC.
3. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni decorrenti:
 - Dalla data di nascita o di prima iscrizione anagrafica in caso di adozione;
 - Dalla data di inizio ufficiale dell'attività scolastica.

ART. 8

CUMULABILITÀ

1. Il beneficio è cumulabile con altri sostegni economici o sussidi pubblici (statali o regionali) finalizzati al sostegno della natalità o della genitorialità.

ART. 9

CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione comunale effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

2. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il beneficio concesso è revocato e l'Amministrazione comunale procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilità penale.
3. Restano ferme le responsabilità penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalle altre disposizioni di legge in materia di dichiarazioni mendaci.

ART. 10

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione Comunale verifica costantemente la disponibilità delle risorse finanziarie e si riserva la possibilità di sospendere, per uno o più anni, l'erogazione dei benefici qualora le risorse disponibili risultino insufficienti.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Tre Ville esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei buoni spesa di cui al presente regolamento.
2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per dar corso all'iter di assegnazione del beneficio; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di beneficiare del buono.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. istituti bancari, esercizi commerciali convenzionati) limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione delle procedure di rendicontazione e controllo.
5. L'informativa completa, contenente l'indicazione del Titolare del trattamento, del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e dei diritti dell'interessato, è resa disponibile agli utenti in allegato alla modulistica di domanda e sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2026.